

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 256/2018

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante generale n. 3 al PI, nel Comune di Rosolina (RO)
Pratica n. 4059

Codice SITI NATURA 2000: IT3270004 "Dune di Rosolina e Volto", IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto", IT3270023 "Delta del Po"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott.urb. Francesco Sbetti per conto del Comune di Rosolina, acquisito al prot. reg. con nota n. 451220 del 07/11/2018;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza non è stato redatto secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 1400/2017, con particolare riferimento alle analisi della fase 3 della selezione preliminare rispetto alle variazioni del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, totalmente assenti, e pertanto le conclusioni ivi riportate risultano prive di alcun fondamento analitico;

PRESO ATTO che l'intervento riguarda la variante generale n. 3 al PI;

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, delle acque, dell'illuminazione e della viabilità;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento ricadono anche all'interno dei siti della rete Natura 2000 IT3270004 "Dune di Rosolina e Volto", IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto", IT3270023 "Delta del Po";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016 n. 1331/2017 e n.

1709/2017;

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: "1130 - Estuari", "1150* - Lagune costiere", "1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", "1510* - Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)", "2130* - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", "2160 - Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*", "2250* - Dune costiere con *Juniperus* spp.", "2270* - Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", "6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenior*", "9340 - Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*";

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 2816/2009 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: "1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina", "1130 - Estuari", "1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", "1150* - Lagune costiere", "1310 - Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose", "1320 - Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)", "1410 - Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", "1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", "2110 - Dune embrionali mobili", "2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)", "2130* - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", "2160 - Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*", "2230 - Dune con prati dei *Malcolmietalia*", "2250* - Dune costiere con *Juniperus* spp.", "2270* - Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", "6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenior*", "7210* - Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*", "91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", "9340 - Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*";

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolte le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo bufo*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Pelophylax esculentus*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Pardalis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix natrix*, *Anguis fragilis*, *Meles meles*, *Pipistrellus kuhlii*, *Erinaceus europaeus*, *Talpa europaea*, *Vulpes vulpes*, *Lepus europaeus*, *Mycromis minutus*, *Mus domesticus*, *Caprimulgus europaeus*, *Sylvia melanocephala*, *Sylvia atricapilla*, *Sylvia communis*, *Pica pica*, *Garrulus glandarius*, *Fringilla coelebs*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis chloris*, *Serinus serinus*, *Hippolais poliglotta*, *Merops apiaster*, *Columba palumbus*, *Buteo buteo*, *Accipiter nisus*, *Asio otus*, *Falco tinnunculus*, *Upupa epops*, *Streptopelia turtur*, *Streptopelia decaocto*, *Cuculus canorus*, *Tyto alba*, *Athene noctua*, *Apus apus*, *Dendrocopos major*, *Phasianus colchicus*, *Turdus merula*, *Sturnus vulgaris*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Hyla arborea*, *Emys orbicularis*, *Natrix tessellata*, *Vipera aspis*, *Elaphe longissima*, *Invertebrati Cicindela*, *Dama dama*, *Hystrix cristata*, *Mustela nivalis*, *Martes foina*, *Eptesicus serotinus*, *Myocastor coypus*, *Moscardinus avellanarius*, *Knipowitschia panizzae*, *Dicentrarchus labrax*, *Sparus auratus*, *Mugil caphalus*, *Mugil capito*, *Liza aurata*, *Liza saliens*, *Chelon labrosus*, *Anuguilla anguilla*, *Cyprinus carpio*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna hirundo*, *Sterna albifrons*, *Pluvialis squatarola*, *Charadrius alexandrinus*, *Tachybaptus ruficollis*, *Podiceps cristatus*, *Tadorna tadorna*, *Mergus serrator*, *Vanellus vanellus*, *Numenius arquata*, *Tringa totanus*, *Haemaphys ostralegus*, *Calidris alpina*, *Actitis hypoleucos*, *Gavia arctica*, *Cygnus olor*, *Anser anser*, *Gavia stellata*, *Asio flammeus*, *Centaurea tommasinii*, *Quercus ilex*, *Ruscus aculeatus*, *Phillyrea angustifolia*, *Pyracantha coccinea*, *Quercus pubescens*, *Fraxinus ornus*, *Poa bulbosa*, *Asparagus acutifolius*, *Helianthemum nummularium*, *Fumana procumbens*, *Populus alba*, *Pinus pinea*, *Pinus pinaster*, *Pinus nigra*, *Pinus halepensis*, *Ulmus minor*, *Acer campestre*, *Arundo donax*, *Crataegus monogyna*, *Prunus spinosa*, *Berberis vulgaris*, *Junipers communis*, *Lonicera etrusca*, *Ligustrum vulgare*, *Viburnum lantana*, *Populus tremula*, *Teucrium polium*, *Teucrium chamaedris*, *Oenothera biennis*, *Lagurus ovatus*, *Viola hirta*, *Clematis vitalba*, *Rosa sempervirens*, *Rattus norvegicus*, *Arvicola terrestris*, *Caltha palustris*, *Cephalanthera longifolia*, *Cladium mariscus*, *Hydrocotyle vulgaris*, *Lathyrus palustris*, *Leersia oryzoides*, *Leucostemum aestivum*, *Linum maritimum*, *Loroglossum hircinum*, *Medicago marina*, *Ophrys sphecodes*, *Salicornia patula*, *Spartina maritima*, *Trachomitum venetum*, *Salix caprea*, *Phragmites australis*, *Typha latifolia*, *Hippophae rhamnoides*, *Limonium serotinum*, *Limonium virgatum*, *Triclochin maritimum*, *Botarus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Philomachus pugnax*, *Sterna sandvicensis*, *Chlidonias niger*, *Alcedo atthis*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Phoenicopterus ruber*, *Anas querquedula*, *Aythya ferina*, *Phalacrocorax carbo*, *Podiceps nigricollis*, *Ardea cinerea*, *Anas penelope*, *Anas strepera*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*, *Anas acuta*, *Anas clypeata*, *Aythya fuligola*, *Fulica atra*, *Tringa erythropus*, *Gallinago gallinago*, *Larus ridibundus*, *Larus cachinnans*, *Cisticola juncidis*, *Cettia cetti*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Emberiza*

schoeniclus, Rallus aquaticus, Porzana parva, Gallinula chloropus, Porzana porzana, Charadrius hiaticula, Charadrius dubius, Lymnocyptes minimus, Limosa limosa, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Calidris canutus, Calidris minuta, Larus canus, Larus argentatus, Larus fuscus, Larus melanocephalus, Larus minutus, Bubulcus ibis, Platalea leucorodia, Orchis morio, Orchis simia, Trapa natans, Frangula alnus, Cornus sanguinea, Cakile maritima, Similax aspera, Arabidopsis thaliana, Blackstonia perfoliata, Carex liparocarpus, Centaurium erythraea, Centaurium pulchellum, Helicrysum italicum, Hornungia petraea, Lomelosia argentea, Salicornia veneta, Kosteletzkya pentacarpos,

CONSIDERATO che nel Comune sono presenti aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12320 - Aree portuali per diporto", "12330 - Aree portuali per la pesca", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "22410 - Arboricoltura da legno", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie", "31152 - Robinieto", "31161 - Bosco costiero dei suoli idrici", "31162 - Lecceta", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31196 - Quercio carpino planiziale", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "33120 - Vegetazione delle dune litoranee", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "41220 - Vegetazione igrofila", "42130 - Barene", "42140 - Vegetazione a dominanza di canneti/giuncheti (zone umide costiere)", "42150 - Valli da pesca", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", "52110 - Canali lagunari", "52120 - Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea", "52130 - Acquaculture di acqua salata o salmastra", "52200 - Mari e Oceani" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Spiranthes aestivalis, Kosteletzkya pentacarpos, Salicornia veneta, Lithophaga lithophaga, Pinna nobilis, Cerambyx cerdo, Lycaena dispar, Centrostephanus longispinus, Chondrostoma soetta, Knipowitschia panizzae, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Testudo hermanni, Caretta caretta, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Aythya nyroca, Gavia stellata, Gavia arctica, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea, Platalea leucorodia, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco columbarius, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Charadrius alexandrinus, Pluvialis apricaria, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Gelochelidon nilotica, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Coracias garrulus, Anthus campestris, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata, Tursiops truncatus,*

CONSIDERATO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle

D.G.R. 2816/2009, è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12320 - Aree portuali per diporto", "12330 - Aree portuali per la pesca", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Ue), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che nell'elaborato in esame i giudizi espressi sulla significatività delle incidenze derivano da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione) e possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott.urb. Francesco Sbeti il quale dichiara che *"Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti delle rete Natura2000."*,

e

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
- iii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati per la presente valutazione di incidenza "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - D. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza per la Variante generale n. 3 al PI, nel Comune di Rosolina (RO)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle

specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

PRESCRIVE

1. di non interessare e sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Spiranthes aestivalis*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Salicornia veneta*, *Lithophaga lithophaga*, *Pinna nobilis*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Centrostephanus longispinus*, *Chondrostoma soetta*, *Knipowitschia panizzae*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Testudo hermanni*, *Caretta caretta*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Platalea leucorodia*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Glareola pratincola*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus leisleri*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*, *Tursiops truncatus*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;

RACCOMANDA

- la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione delle azioni del piano, della relativa normativa e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza, dettagliando le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

e

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle D.G.R. 2816/2009, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza", esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area

verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12320 - Aree portuali per diporto", "12330 - Aree portuali per la pesca", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

dott. Corrado Soccorso
Venezia, lì 27.11.2018

10/11/18

